



Regione Lombardia
IL CONSIGLIO

COMUNICATO REGIONALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L'INDICAZIONE DEL RAPPRESENTANTE REGIONALE NEL COLLEGIO SINDACALE DELLA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

COMUNICA

che, ai sensi delle leggi sotto riportate, il Consiglio regionale deve procedere all'indicazione di un componente del Collegio sindacale della Fondazione Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) Istituto Nazionale dei Tumori.

Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli IRCCS, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge n. 3/2003) – articolo 4.

Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), come successivamente modificata e integrata.

Durata incarico: tre anni.

REQUISITI: i candidati devono essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall'articolo 5 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale) e, in particolare, dell'iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché dei requisiti prescritti dalle norme che disciplinano l'ente interessato.

Le **candidature possono essere proposte** dalla Giunta regionale, dai consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 25/2009 e in riferimento alle finalità di cui all'articolo 1 della medesima legge, al fine di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, i soggetti titolati a presentare candidature sono tenuti a proporre, per gli organismi collegiali, nominativi di persone di entrambi i generi.

Le autocandidature sono inammissibili.

Il modulo da utilizzare per proporre una candidatura è disponibile nella sezione relativa alle nomine del sito del Consiglio regionale della Lombardia ([link al sito del Consiglio regionale](#)) ed è così composto:

- 1) un **frontespizio**, che deve essere compilato in modo tale che la qualifica e il nome e cognome del proponente siano indicati chiaramente e sottoscritta da parte del proponente stesso;
- 2) una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il candidato deve compilare e sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, attestandone la veridicità e completezza, per effettuare le dichiarazioni previste per legge**. Al modulo di candidatura è allegata l'informativa relativa al trattamento dei dati personali.

Con tale dichiarazione il candidato rilascia la liberatoria con cui si autorizza il trattamento e la diffusione di eventuali dati personali ulteriori ed eccedenti rispetto alla finalità istituzionale ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del decreto legislativo 101/2018 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679).

Alla proposta di candidatura devono essere allegati:

- 1) il curriculum professionale in formato europeo, datato e firmato, includente gli specifici requisiti richiesti per la nomina;

2) fotocopia del documento di identità in corso di validità.

L'Amministrazione si riserva le verifiche di rito circa le dichiarazioni rese, anche mediante l'acquisizione di certificazioni presso le competenti Autorità e/o banche dati.

Le candidature prive o carenti della documentazione prescritta sopra indicata sono dichiarate inammissibili. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge regionale 25/2009, circa la possibilità di integrare la documentazione incompleta.

Per quanto non espressamente indicato nel presente comunicato si fa comunque rinvio alla legge regionale 25/2009, nonché alle norme vigenti e all'ordinamento che disciplina l'ente interessato.

Le proposte di candidatura, indirizzate al Presidente del Consiglio regionale, devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio delle

ore 16.00 di mercoledì 9 febbraio 2022

Le proposte di candidatura devono pervenire al Consiglio regionale mediante:

- 1) **consegna IN ORIGINALE al protocollo generale del Consiglio regionale**, via G.B. Pirelli, 12 – 20124 Milano (da lunedì a giovedì, ore 9.00 – 12.00 e ore 14.00 - 16.30, al venerdì ore 9.00 – 12.00);
- 2) **spedizione IN ORIGINALE tramite raccomandata con avviso di ricevimento**, indirizzata a Consiglio regionale della Lombardia – UO Lavori d'Aula e Nomine – via Fabio Filzi n. 22 – 20124 Milano;
- 3) **trasmissione tramite posta elettronica certificata nominativa (PEC)** – al seguente indirizzo: protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it.

Gli incarichi di cui alla legge regionale 25/2009 non sono cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dall'incarico ricoperto, **fatta salva la possibilità di cumulo di due incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore legale** (articolo 10, comma 3).

Il presente comunicato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nella sezione relativa alle nomine del sito del Consiglio regionale della Lombardia ([link al sito del Consiglio regionale](#)).

Per ottenere chiarimenti o informazioni relative alle nomine contattare l'Unità Operativa Lavori d'Aula, Atti e Nomine – Via Fabio Filzi n. 22 – 20124 Milano – telefono 02/67482.758 – 496.

Milano, 12 gennaio 2022

Il Presidente
f.to Alessandro Fermi